

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2702-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di co-produzione cinematografica italo-elvetico si propone di incrementare e sostenere la produzione in comune di opere di particolare livello artistico e tecnico che possano contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e che risultino competitive anche nell'ambito di Paesi terzi.

In relazione a tale ultimo obiettivo l'articolo 10 dell'Accordo definisce «di particolare interesse» la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario aperta anche alla partecipazione di imprese

di Paesi terzi, e ciò nella convinzione che sia necessario privilegiare comunque la qualità del prodotto cinematografico, ove si voglia dare allo stesso la massima diffusione, contrastando il «colonialismo culturale» di altri Paesi.

L'Accordo riveste un interesse rilevante anche perchè amplia lo spazio produttivo dei giovani che intendano cimentarsi nel settore e la Commissione affari esteri chiede all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

Roma, 7 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.200.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.